

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 30-01-2018) 18-06-2018, n. 15949

Fatto Diritto P.Q.M.

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Nullit 

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in Cassiodoro 6, presso lo studio dell'avv. Michele Monaco, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. michelemonaco.ordineavvocatiroma.org e il fax n. 06/6893638;

- ricorrente -

nei confronti di:

D.B., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Zanardelli 34, presso lo studio dell'avv. Sara Menichetti, dalla quale   rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Alberto Figone, per procura speciale in calce al controricorso, con indicazione per le comunicazioni relative al processo del fax n. 010/4071125 e n. 06/45470883 e delle caselle p.e.c. saramenichetti.ordineavvocatiroma.org e alberto.figone.ordineavvgenova.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 344/2017 della Corte di appello di Roma emessa il 13 giugno 2017 e depositata il 28 giugno 2017 R.G. n. 50301/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

Svolgimento del processo

CHE:

1. D.B. ha proposto reclamo, dinnanzi la Corte di Appello di Roma, avverso il decreto 17 gennaio - 3 febbraio 2017 con il quale il Tribunale per i minorenni di Roma, in accoglimento del ricorso di R.E., ha dichiarato la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio R.N.S. nato il (OMISSIS). Il Tribunale minorile romano aveva sanzionato la condotta della madre che, senza il consenso del padre, nell'estate del 2015, aveva trasferito la sua residenza a (OMISSIS) portando con sé il figlio e impedendo in tal modo di fatto la relazione con il padre residente a (OMISSIS).
2. Ha rilevato la ricorrente che la sua condotta non poteva giustificare un provvedimento così grave come la decadenza dalla responsabilità genitoriale in relazione a un comportamento ampiamente giustificato dalla perdita del lavoro a (OMISSIS), dalla presenza a (OMISSIS) dei suoi genitori e dalla disponibilità di un alloggio nonché dalla possibilità, che si era concretizzata, di trovare una occupazione lavorativa. Tutto ciò a fronte di una completa imprevedibilità e inaffidabilità del comportamento del padre. Ha inoltre rimarcato la reclamante la sua osservanza dei provvedimenti del T.M. e in particolare di quello che dopo il suo trasferimento aveva imposto il ritrasferimento del figlio a (OMISSIS) presso il padre.
3. Si è costituito R.E. che ha chiesto il rigetto del reclamo rilevando la gravità della condotta della D. che aveva comportato, oltre alla arbitraria interruzione della frequentazione del figlio con il padre, il perturbamento del suo percorso scolastico nel quadro di una mancanza di cure e dell'inosservanza dei doveri di mantenimento.
4. La Corte distrettuale con sentenza n. 344/2017 ha accolto il reclamo ritenendo che, per quanto censurabile, il comportamento della D. non integra i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore. Ha inoltre rilevato la Corte d'appello che le finalità del comportamento della D. non sono riconducibili a motivazioni egoistiche o futili ma alla ricerca di una occupazione lavorativa e alla possibilità di fruire del sostegno dei genitori; inoltre la D. ha rispettato le successive disposizioni del T.M.; la c.t.u. espletata in primo grado attesta una buona relazione del bambino con entrambi i genitori e ritiene preferibile la residenza presso la madre che ha le capacità, l'attenzione e l'amore per accudire il figlio.
5. Avverso la sentenza della Corte d'appello il ricorrente propone ricorso per cassazione ritenendo che il provvedimento impugnato si pone in evidente violazione di legge specificamente degli artt. 330 e 333 c.c. e dell'art. 30 Cost.

### **Motivi della decisione**

CHE:

6. Il ricorso per cassazione svolge censure attinenti al merito del procedimento senza dedurre, se non genericamente, in cosa consista la dedotta violazione di legge e senza, in particolare, una precisa contestazione dell'interpretazione adottata da parte del giudice del reclamo della norma costituzionale e delle norme del codice civile (artt. 330 e 333), a fronte di una esaustiva e coerente valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone omettersi l'indicazione dei nominativi e dei riferimenti identificativi delle parti in caso di pubblicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018